

STATUTO DEL COMUNE DI TRUCCAZZANO

Provincia di Milano

**ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLE SEDUTE DEL 21 E 26 GIUGNO 1994 CON
DELIBERAZIONI N. 41 E 53**

**MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL
2 FEBBRAIO 2000 CON DELIBERAZIONE N. 10**

**MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL
30 OTTOBRE 2007 CON DELIBERAZIONE N. 31**

**MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL
12 GIUGNO 2008 CON DELIBERAZIONE N. 21**

**MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL
06 GIUGNO 2013 CON DELIBERAZIONE N. 14**

**MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL
30 SETTEMBRE 2015 CON DELIBERAZIONE N. 64**

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1 Principi fondamentali

Art I La Comunità

I cittadini residenti nel territorio di Truccazzano costituiscono una comunità locale autonoma. La Comunità esercita, tramite la propria rappresentanza elettiva e nel rispetto dell'ordinamento costituzionale, il diritto alla realizzazione del proprio indirizzo politico/amministrativo.

Art.2 - Rappresentanza della comunità

Il Comune di Truccazzano è l'ente locale che rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo e la crescita civile, ispirandosi al principio di solidarietà e richiamando i valori sociali e culturali costituenti il patrimonio di identità storica della comunità stessa.

Il Comune, quale soggetto costituzionalmente legittimato a rappresentare e realizzare la globalità degli interessi della Comunità, persegue i propri fini istituzionali attraverso l'esercizio delle potestà, dei diritti e delle funzioni che gli derivano dal proprio ordinamento.

Art. 3 Comune

Il Comune di Truccazzano è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 4 - Territorio

Il Comune di Truccazzano comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'istituto Centrale di Statistica.

Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di: Albignano, Corneliano, Cavaione e Truccazzano capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici.

L'attività burocratica ed istituzionale potrà essere svolta anche nelle singole frazioni.

Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 Cost. previa audizione della popolazione del Comune.

Art 5 - Stemma, Gonfalone.

Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 10 aprile 1954, registrato alla Corte dei Conti in data 17 luglio 1954 n. Reg. 93, ed iscritto nel libro araldico degli Enti morali.

Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 10 aprile 1994, registrato alla Corte dei Conti in data 17 luglio 1954 n. Reg. 93. Il Comune si riserva con apposito atto deliberativo di consentire l'uso temporaneo dello stemma.

Art. 6 Ruolo del Comune

Il Comune è dotato di competenza a Carattere generale all'esercizio di tutte le funzioni necessarie al perseguimento degli obiettivi e delle finalità proprie dell'Ente.

La Comunità esercita, per il tramite del Comune e nelle forme istituzionali previste dall'ordinamento, le scelte fondamentali di autodeterminazione in ordine alle modalità ed ai criteri di realizzazione dei propri valori e dei propri fini.

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunali e che non siano espressamente escluse per esplicita previsione di legge.

La funzione di governo del Comune è esplicata attraverso l'esercizio di poteri previsti e disciplinati dall'ordinamento generale e dallo Statuto Comunale.

Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini

Il Comune ha nell'ambito della legge e del presente statuto, ogni più ampia facoltà di prendere iniziative proprie per qualsiasi questione riguardante anche indirettamente la collettività locale e che non esuli espressamente dalla competenza sua propria o sia assegnata ad altra autorità.

Art. 7 Centralità della dignità del cittadino

Il Comune si impegna a riconoscere il valore di ogni uomo, dal concepimento alla morte naturale, fatto salvo il rispetto delle leggi dello Stato e l'assoluta libertà di scelta secondo coscienza dei singoli individui, ed a promuovere ogni concreta solidarietà, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza e dalla sua età.

Si impegna inoltre a valorizzare l'elemento umano come bene fondamentale della Comunità locale, come principale ricchezza del Comune. A tal fine si propone una costante attenzione ai valori umani, sia immateriali che spirituali, dei singoli cittadini, della famiglia e delle giovani coppie, delle Associazioni di volontariato perché attraverso queste si realizza il principale fine dell'Ente.

Capo II

Finalità del Comune

Art. 8 - Indirizzi generali

Il Comune esercita i propri poteri e dispiega la propria attività perseguendo le finalità espresse dalla comunità e stabilite dallo statuto nel rispetto dei principi generali affermati dall'ordinamento e dello Statuto medesimo.

Verifica attraverso l'attività dei propri organi ed attraverso le forme periodiche di consultazione e partecipazione popolare previste dallo Statuto, la rispondenza del proprio operato alle effettive esigenze della popolazione. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e tutelare i diritti fondamentali, informando la propria azione a principi di equità e solidarietà per l'attuazione dei principi espressi dalla Comunità.

Il Comune persegue le finalità proprie della "Carta Europea delle Autonomie", operando, al fine della valorizzazione delle autonomie territoriali, per stabilire forme e canali di cooperazione con enti locali di altri paesi e con organizzazioni sovranazionali.

Art 9 Tutela della salute

Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro.

Il Comune esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge e che comunque non siano di competenza dello Stato o della Regione.

Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

Inoltre promuove iniziative necessarie a garantire anche attraverso la istituzione di organi consortili il benessere fisico e psichico dei cittadini, con particolare riguardo alla assistenza alla maternità, all'assistenza dell'infanzia, degli anziani, degli invalidi, e per il recupero delle persone a rischio.

Provvede con mezzi idonei perché sia salvaguardata l'integrità culturale e morale e fisica dei residenti.

Art. 10 - Assistenza e solidarietà

Il Comune provvede alla programmazione ed organizzazione dei servizi socio assistenziali secondo i bisogni dei cittadini, in particolare per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio di lavoro.

L'obiettivo prioritario sarà il sostegno della famiglia e la tutela dei soggetti non autosufficienti.

La Giunta Comunale predispone annualmente programmi di assistenza, approvati dal Consiglio Comunale, a sostegno dei cittadini non abbienti, in particolare casi di indigenza, anziani e handicappati, a tal fine promuove iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo.

L'Amministrazione Comunale può avvalersi nell'esercizio delle predette attività dell'opera di operatori qualificati e eventuali associazioni di volontariato.

Il Comune fonda i propri progetti sociali e sanitari sui principi scaturenti dalla legge 104 del 5 febbraio 1992, dando priorità ad interventi di riqualificazione, di risanamento e di potenziamento dei servizi sociali esistenti ed altresì prevedendo: idonee misure di collegamento e coordinamento con i servizi sociali, sanitari educativi e

di tempo libero operanti nell'ambito territoriale. L'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nell'ambito degli istituti di accesso e partecipazione di cui al presente Statuto.

Art. 11 - Formazione educativa e culturale

Il Comune contribuisce alla formazione educativa e culturale dei cittadini, predisponendo misure di sostegno alle istituzioni scolastiche pubbliche, nonché a quelle private agli oratori parrocchiali ed a tutte le Associazioni che si propongono tale finalità, purché siano rappresentative di interessi generali.

Il Comune svolge, altresì le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture i servizi e le attività destinate a facilitare prioritariamente l'assolvimento dell'obbligo scolastico; quanto sopra mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Art. 12 - Tutela dell'ambiente

Il Comune svolge le funzioni amministrative concernenti la prevenzione ed il controllo di ogni forma di inquinamento, ambientale, pedologico, idrico, atmosferico.

Per la realizzazione delle grandi strutture e per gli insediamenti produttivi industriali, il Comune richiederà la valutazione di impatto Ambientale.

Il Comune collabora con le altre istituzioni per la adozione di piani e misure atte a conservare e difendere l'ambiente e per evitare e ridurre (ove esistano) le cause di degrado affinché si tende alla loro eliminazione. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 13 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

Tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Il Comune favorisce lo svolgimento di attività culturali, ricreative e di aggregazione, promuovendo la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti.

Art. 14 – Assetto ed utilizzazione del territorio

Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio riconosciuto quale bene dell'intera comunità la cui salvaguardia sarà prioritaria. Qualunque sviluppo dovrà garantire, nel quadro di un programmatico assetto degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, ricettivi e commerciali la priorità della tutela dell'ambiente.

Il Comune riconosce all'attività agricola non solo un valore fondamentale nell'economia del territorio, ma anche un ruolo di salvaguardia dell'ambiente.

Attua un organico programma di edilizia residenziale, al fine di favorire il diritto all'abitazione.

Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità di insediamento ed utilizzazione.

Predisporre i piani urbanistici generali ed attuativi anche in funzione dei fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze scolastiche, lavorative e redditizie.

Il Comune concorre per determinare gli obiettivi da inserire nei piani e programmi sovracomunali operando per la maggior tutela delle locazioni del proprio territorio e del proprio assetto economico/sociale.

Art. 15 - Sviluppo economico

Il Comune svolge funzioni di indirizzo e promozione nei confronti di tutte le attività di carattere economico/ produttivo commerciali e dei servizi.

Esplica attività di pianificazione e programmazione intese a promuovere lo sviluppo del tessuto economico locale, purché correlato alla valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed alla tutela delle vocazioni umane e produttive della comunità.

Il Comune svolge le funzioni e i compiti conferiti ai Comuni dall'ordinamento vigente

Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la miglior funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

Lo sviluppo delle attività economiche e produttive dovrà comunque essere compatibile con il mantenimento dei valori naturali ed ambientali propri della Comunità.

Art.16 - Programmazione economica e sociale

In conformità a quanto disposto dalla legge statale e regionale il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Statuto e della Regione, il Comune provvede a verificare, per 'ciascuno l'effettiva rispondenza alle istanze economiche e culturali della comunità, anche attivando, nelle modalità previste dal presente Statuto, forme di consultazione delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul suo territorio.

Art. 17 Compiti del Comune

Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Capo I tit. VI del presente statuto.

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidati dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi finanziamenti per assicurare le risorse necessarie.

Il Comune si impegna:

- a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione. sostenendo le relative spese nei limiti di quanto disposto con la legge di delega;
- b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici del Comune.

Art. 18 - Albo Pretorio

Il Comune ha un Albo Pretorio informatico per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Le deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale, le ordinanze del Sindaco e le determinazioni dei responsabili di servizio, del segretario comunale e del direttore generale sono pubblicati sul sito istituzionale internet del Comune di Truccazzano www.comune.truccazzano.mi.it nella apposita sezione "Albo pretorio on line" per un periodo non inferiore a quindici giorni salvo diverso maggior termine stabilito dalla legge o dai regolamenti. Gli atti pubblicati sono registrati, per gli estremi, in apposito registro a cura del messo comunale.

Titolo II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I Organi Istituzionali

Art 19 Organi

Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale, il Sindaco.

Capo II Consiglio Comunale

Art. 20 - Elezione e composizione

Le norme relative alla Composizione; all'elezione, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Qualora durante il mandato, rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, un posto di consigliere, il seggio è attribuita al candidato che, nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto (art. 22 legge 81/93).

La sostituzione del consigliere sospeso ai sensi art. 15 comma 4 bis legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art I della legge 18 gennaio 1992 n. 16, è disposta mediante conferimento, in via temporanea e fintanto che dura la sospensione, di supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

L'assenza del Consigliere Comunale per cinque sedute consecutive del Consiglio Comunale senza giustificato motivo, costituisce presupposto per l'inizio del procedimento di decadenza. Il Sindaco contesta l'assenza ingiustificata al consigliere invitandolo a presentare eventuali giustificazioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

In caso di presentazione di valide giustificazioni entro il termine suddetto, non si procede alla pronuncia di decadenza. In caso di mancata presentazione di giustificazioni o di giustificazioni che il Consiglio ritiene non valide, il Consiglio comunale ne pronuncia la decadenza procedendo contestualmente alla surroga del consigliere decaduto.

Art. 21 - Durata in carica

La durata in carica del Consiglio Comunale e le cause di anticipato scioglimento sono stabilite legge.

Il Consiglio Comunale rimane in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di convocazione di comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

La decadenza del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 22 - Ruolo

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, e rappresenta l'intera comunità.

Il Consiglio Comunale, ai sensi del vigente Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUOEL), determina l'indirizzo politico, sociale ed amministrativo del Comune, ne controlla l'attuazione. Adotta i provvedimenti generali ad esso attribuiti dalla legge e al presente Statuto nonché quelli eventualmente e specificamente richiesti dallo stesso per l'attuazione di leggi statali e regionali.

Le competenze del Consiglio sono determinate, in via tassativa, dalla legge.

Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge hanno riguardo alle materie e ambiti di indirizzo di cui agli artt. 23 e seguenti, è istituita in seno al Consiglio Comunale la conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Sindaco, a cui vengono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) determinazione calendario lavori del Consiglio Comunale;
- 2) valutazione degli argomenti al fine di stabilire:
 - a) la necessità di acquisizione dell'indirizzo politico-amministrativo del Consiglio Comunale;
 - b) l'inoltro per i lavori alla competente Commissione.

Capo III Competenze del Consiglio Comunale

Art. 23 - Organizzazione istituzionale dell'Ente

Il Consiglio Comunale adotta lo Statuto ed ogni sua eventuale variazione, con la procedura aggravata prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto i regolamenti attuativi di legge ed i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Lo Statuto, il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ed ogni singolo atto devono assicurare il libero esercizio del mandato dei Consiglieri Comunali;

il Comune aderisce alle istanze della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata con legge 439 del 30 dicembre 1989 in materia di copertura sociale ed economica del mandato.

Il regolamento recepirà le norme di legge riguardanti le funzioni ed attività incompatibili con il mandato di eletto locale come stabilito dalla legge.

Spetta al Consiglio Comunale procedere alla convalida degli eletti, nella prima adunanza dopo il rinnovo elettorale, verificando i requisiti alla luce della normativa vigente e disponendo, nella stessa sede la surroga dei consiglieri eventualmente dichiarati incompatibili o ineleggibili.

Compete al Consiglio Comunale discutere ed approvare le linee programmatiche della Giunta Comunale di cui al seguente articolo 38.

Il documento di governo deve contenere le indicazioni relative ai programmi di intervento, qualificati per obiettivo, ed ai criteri di fattibilità dei progetti, in relazione alle risorse Finanziarie attuali e prevedibili dell'Ente.

Art. 24 Esplicazione dell'autonomia finanziaria e controllo dei risultati di gestione

Il Consiglio Comunale esercita l'autonomia finanziaria e regolamentare in materia, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. Approva gli atti di programmazione finanziaria del Comune, annuali e pluriennali, le loro variazioni, il conto consuntivo.

Esercita il controllo di gestione verificandone la efficacia ed efficienza e privilegiando il metodo e gli strumenti della programmazione.

Dispone in materia di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e dei tributi, ispirando la propria azione al principio di solidarietà. Istituisce i tributi comunali e approva i relativi ordinamenti.

Art. 25 Indirizzo delle attività istituzionali e statutarie

Approva i programmi annuali e pluriennali generali di settore ed i relativi piani finanziari.

Approva gli atti comunali di programmazione e di pianificazione territoriale: piani territoriali ed urbanistici, piani particolareggiati e di recupero, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici, deroga e varianti a piani e programmi, espressione di pareri su dette materie e si esprime relativamente alle scelte comprensoriali e di area metropolitana;

persegue il raccordo con la programmazione provinciale metropolitana regionale e statale;

Approva il piano programma delle opere pubbliche e dei relativi piani finanziari generali;

Impartisce direttive di indirizzo alle aziende pubbliche ed agli Enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

Art. 26 - Organizzazione interna dell'ente

Compete al Consiglio Comunale la definizione dei criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 27 Organizzazione esterna dell'Ente

Il Consiglio Comunale:

- formula le proposte del Comune agli organi dello Stato, della Regione e degli Enti Sovracomunali per la elaborazione di programmi e piani nazionali, regionali e comunque sovracomunali;
- approva le convenzioni e gli accordi di programma con gli altri Enti Pubblici;
- approva la costituzione e modifica sia consorzi che di altre forme associative e di cooperazione;
- esercita l'iniziativa per il riordino delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 Cost., osservando a tal fine le normative della Regione;
- definisce, entro 30 giorni dal proprio insediamento, gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni; nel caso di scadenza di precedente incarico provvede 30.giorni prima; gli indirizzi saranno formulati in termini tali da garantire l'esercizio della discrezionalità della nomina da parte del Sindaco, e la tutela delle minoranze consiliari;
- provvede alla nomina, sulla base di criteri di competenza, dei rappresentanti del consiglio comunale presso Enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
- delibera gli atti ed i provvedimenti generali attuativi specificamente ad esso richiesti da leggi nazionali, regionali o da altre norme sovracomunali, attenendosi agli indirizzi generali dalle stesse disposte e che rientrino nella propria competenza ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267.

Art. 28 Gestione ordinaria e straordinaria

Abrogato

Art 29 - Delega di funzioni alla Giunta

Le competenze del Consiglio Comunale non sono ad alcun titolo delegabili salvo espressa, sopravvenuta disposizione di legge.

Le deliberazioni in ordine alle competenze proprie del Consiglio Comunale, ai sensi di quanto disposto dalla legge e dagli artt. 23 e segg. del presente Statuto non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

In caso di mancata ratifica il Consiglio Comunale adotterà i provvedimenti necessari per regolare gli eventuali rapporti giuridici sorti sulla base del provvedimento non ratificato.

Art. 30 Sessioni e convocazione

La convocazione del Consiglio comunale è disciplinata dal Regolamento del Consiglio Comunale sulla base dei principi di cui ai seguenti commi.

Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che ne formula l'Ordine del Giorno anche su proposta della Giunta Comunale e ne fissa la data.

Potranno svolgersi in qualunque periodo dell'anno sedute straordinarie in casi d'urgenza la cui valutazione è di esclusiva competenza del Sindaco. Gli avvisi di convocazione per le sedute di urgenza dovranno pervenire 24 ore prima dell'ora stabilita per l'adunanza; contestualmente sarà disposto il deposito presso l'Ufficio di Segreteria a disposizione dei Consiglieri e dei cittadini, della documentazione relativa alle proposte in ordine del giorno.

Sono escluse convocazioni d'urgenza in materia di programmazione urbanistico/territoriale e finanziaria per la approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo e per la adozione di modifiche statutarie.

Il materiale relativo alle proposte incluse nell'Ordine del giorno dovrà essere posto a disposizione di ciascun consigliere e dei singoli cittadini almeno 60 ore prima dell'ora prevista per la seduta consiliare qualora gli atti non risultino depositati nei termini stabiliti dall'argomento relativo non sarà posto in discussione. Nel caso di richiesta di convocazione del Consiglio Comunale da parte di un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni.

Art 31 Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e la maggioranza assoluta dei votanti salvo il caso in cui la legge o il presente statuto prevedano maggioranze qualificate.

Quando la 1° convocazione sia andata deserta, non essendo stato raggiunto il quorum strutturale, alla 2° convocazione che avrà luogo in altra data, la seduta è valida purché intervengano **almeno 6 consiglieri**.

Art 32 Deliberazioni consiliari

L'esame delle proposte di deliberazioni e degli emendamenti che incidano in modo sostanziale sulle stesse è subordinato alla previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge; nel caso in cui non sia possibile raccogliere tali pareri in ordine ad una proposta formulata ex novo in sede di consiglio comunale, l'argomento è rinviato alla seduta consiliare successiva.

Nel caso in cui la proposta di deliberazione sia formulata da un Consigliere gli incumbenti relativi al perfezionamento degli adempimenti istruttori e per l'acquisizione dei pareri ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono posti a carico del Segretario Comunale cui la proposta dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima della data di dibattimento in sede consiliare.

La modalità ed i termini di pubblicazione dei verbali di Consiglio, sottoscritti, in originale dal Sindaco e dal Segretario Comunale estensore, sono fissati per legge.

Capo IV

I Consiglieri

Art 33 - Consiglieri

I Consiglieri rappresentano la Comunità locale ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse o per i voti dati nell'esercizio delle funzioni salvo che tali comportamenti non abbiano rilevanza penale.

I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti da parte del presidente dell'Ufficio Elettorale, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa delibera.

Le norme relative alla elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, alla decorrenza ed allo status di consigliere sono stabilite dalla legge.

E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggioranza Individuale di voti ai sensi art. 72 – 4° comma DPR 570/60, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.

Comma 5 abrogato

Art. 34 Dimissione e cessazione dello status di consigliere

Commi 1 e 2 abrogati

Le dimissioni dalla carica di consigliere comportano anche la decadenza dalle altre cariche cui sia stato designato il dimissionario, anche se per la copertura di queste non sia richiesta requisito della qualifica di consigliere.

Ogni Consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento ha diritto di:

- a) formulare interrogazioni, presentare mozioni, nonché proposte su tutte le questioni di competenza del Consiglio Comunale;
- b) ottenere informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio;
- c) far constare nel verbale il suo voto ed i motivi del medesimo con la possibilità di chiedere eventuali rettifiche secondo le modalità del regolamento.

Il Consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge o dal regolamento.

Il Sindaco e gli assessori hanno l'obbligo di rispondere entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e di atti

connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. Nel caso in cui tuttavia il giudizio si concluda anche con una condanna di carattere penale. L'interessato dovrà rimborsare al Comune le spese dal medesimo sostenute per l'assistenza fornita ai sensi del precedente comma. Sono fatte salve le ipotesi di responsabilità civile e patrimoniale nei confronti dell'Ente secondo quanto previsto dalla legge e dagli artt. 62 e segg. del presente Statuto .

Art 35 - Gruppi Consiliari

I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare. In mancanza di diversa designazione, i capigruppo sono individuati per la maggioranza nel consigliere non componente la Giunta che ha riportato il maggior numero di voti, per la minoranza nei consiglieri candidati alla carica di Sindaco. Il regolamento può prevedere la conferenza del capogruppo e le relative attribuzioni.

Arte. 36 Commissioni Consiliari

Sono istituite in seno al Consiglio Comunale Commissioni permanenti, temporanee e speciali; esse potranno svolgere funzioni referenti, consultive e redigenti.

Sono istituite le Commissioni consiliari permanenti per le seguenti materie:

- a) programmazione e pianificatrice generale;
- b) programmazione urbanistico/territoriale.

A queste Commissioni, limitatamente alle materie di attribuzione, è riconosciuta una funzione propositiva di impulso nei confronti del Consiglio.

Le norme di composizione e funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.

Possono essere istituite Commissioni di inchiesta e di indagine sull'attività dell'Amministrazione: le Commissioni di indagine sono chiamate a svolgere una attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della comunità locale, preordinata all'adozione e consapevole delle proprie determinazioni.

Le commissioni di inchiesta, le quali si avvalgono anche di attività di indagine, svolgono attività finalizzata all'accertamento di responsabilità o comunque di una situazione patologica dell'attività amministrativa.

Delle commissioni consiliari potranno far parte solo pariteticamente componenti del Consiglio la relativa istituzione e la contestuale nomina del Presidente devono avvenire all'interno del Consiglio e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, applicando, ove possibile, il principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la parità di genere.

Il regolamento disciplinerà le modalità di funzionamento della Commissione espressamente provvedendo come, in caso di parità, il voto del Presidente valga doppio.

Presidente delle commissioni consiliari di inchiesta o di indagine è nominato un consigliere dell'opposizione. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di nomina del presidente delle commissioni di inchiesta e di indagine.

Art 36 bis

Sarà istituita una Commissione Consiliare per le pari opportunità: essa sarà competente ad esprimere i pareri e ad esercitare attività propulsiva nella stesura di piani per assicurare la rimozione di ostacoli che, di fatto, impediscano la piena realizzazione delle pari condizioni fra uomo e donna, nella formazione di proposte e suggerimenti per l'effettiva attivazione di azioni positive nel campo dei diritti politici, dell'elettorato passivo e del lavoro, anche per attuare le direttive comunitarie in materia.

Presidente della commissione consiliare per le pari opportunità è nominato un consigliere dell'opposizione.

Capo - V

La Giunta Comunale

Art. 37 - Giunta Comunale

Comma 1 abrogato

La Giunta comunale impronta la propria attività ai principi di collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

Adotta tutti i provvedimenti idonei al raggiungimento degli Obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 38 Elezione del Sindaco e della Giunta Comunale

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è componente del Consiglio Comunale.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice sindaco, nel rispetto dei principi di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo, ove possibile, la parità di genere, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione

Entro 30 giorni dalla comunicazione al consiglio della Giunta comunale di cui al precedente comma, il Sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il Consiglio comunale discute e approva le linee programmatiche presentate.

Contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, il Consiglio comunale verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche della Giunta in carica.

Contestualmente all'accettazione della carica gli assessori non consiglieri producono al Sindaco le attestazioni individuali dell'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

La Giunta provvede nella prima seduta a verificare le condizioni di eleggibilità e compatibilità di ciascun Assessore formalizzando l'avvenuto positivo controllo con atto collegiale comunicato in Consiglio nella prima seduta utile.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro 10 giorni dall'avvenuta revoca.

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti, l'organo e l'istituto della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art 39 - Composizione e Presidenza

La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero pari di assessori non inferiore a due e non superiore quattro, garantendo, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi.

Il Sindaco, unitamente alla nomina degli assessori, determina il numero degli assessori nei limiti sopra indicati in base alle necessità del programma amministrativo.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice sindaco.

Due tra gli assessori potranno essere nominati fra cittadini non consiglieri, purché eleggibili e in possesso di documentati requisiti di prestigio professionalità e competenza amministrativa.

Gli assessori non consiglieri, nominati ai sensi dell'art. 47, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, partecipano in consiglio senza diritto di voto, solo per illustrare argomenti concernenti la propria delega (se ricevuta).

In ogni caso l'assessore non consigliere non può essere titolare delle funzioni di Vice sindaco.

Art 40 Attribuzioni della Giunta Comunale

La Giunta Comunale collabora con il Sindaco all'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. E' competente alla adozione di tutti gli atti di amministrazione che per loro natura o per prescrizione normativa non rientrino nella competenza del Consiglio o degli organi burocratici.

La Giunta Comunale in attuazione del programma presentato dal Sindaco ed approvato dal Consiglio esercita attività di impulso, di programmazione, di iniziativa, di amministrazione attiva e di governo ed organizzatoria.

Comma 3 abrogato

La Giunta Comunale riferisce, altresì al Consiglio Comunale con scadenza annuale, sulle proprie attività e sulla attuazione dei programmi.

E' comunque rimessa in via generale e residuale alla Giunta Municipale la competenza ad adottare ogni altro provvedimento che non sia riservato dalla legge e dallo Statuto al Consiglio Comunale e che non rientri nelle attribuzioni di legge o statutarie del Sindaco, Segretario Comunale e dei funzionari direttivi o apicali.

Art 42 - Durata in carica della Giunta Comunale

Abrogato

Art. 43 Esercizio delle funzioni

La Giunta Comunale esercita le funzioni alla sua competenza attribuite dalla legge e dallo statuto in forma collegiale ed in seduta segreta.

Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa la data della riunione e stabilisce l'o.d.g., tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

Le modalità di convocazione di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 44 - Assessori

Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della podestà collegiale della Giunta Comunale; esercitano se titolari di delega e nei limiti di questa i poteri di indirizzo e controllo sugli ambiti funzionali ad essa assegnati, essendo la gestione amministrativa attribuita ai funzionari direttivi.

La attività degli assessori dovrà svolgersi in osservanza delle linee di indirizzo politico amministrativo stabilite dal Consiglio Comunale e nell'ambito degli indirizzi programmatici espressi dalla Giunta Comunale con il documento di elezione.

L'assessore delegato risponderà, in via politica ed amministrativa, nei limiti e per il titolo della delega conferitegli e secondo quanto disposto dagli artt. 62 e segg. del presente Statuto.

Art. 45 - Programmi di assessore

I singoli assessori, sentita la Giunta Comunale, predispongono i programmi settoriali di indirizzo da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale e quelli attuativi da approvare in Giunta.

Tali programmi attuativi dovranno contenere gli elementi di individuazione dei singoli provvedimenti in esso compresi e gli elementi costitutivi di un valido impegno di spesa.

Alla esecuzione dei programmi si provvederà a cura esclusiva degli uffici competenti, la cui azione dovrà tenere conto:

- a) dei criteri di buona amministrazione;
- b) della trasparenza del provvedimento attuato rispetto allo scopo indicato nel programma;
- c) alla rispondenza procedurale e sostanziale dell'atto rispetto alla normativa primaria e regolamentare in materia.

La Giunta eserciterà il controllo finale e consuntivo sui provvedimenti attuativi del piano verificandone la rispondenza rispetto ai criteri direttivi ed alle finalità con questo espressi.

Art. 46 Cessazione di singoli componenti della Giunta Comunale

Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte
- b) dimissioni
- c) revoca.

Le dimissioni da assessore sono presentate al Sindaco e comunicate al Consiglio ed alla Giunta Comunale, esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci dalla presentazione al Sindaco.

Capo VI

Il Sindaco

Art. 47 Status

Il Sindaco, quale componente del Consiglio, pur se eletto a suffragio universale e diretto, è Consigliere Comunale a tutti gli effetti, per cui rientra nei calcoli del numero dei Consiglieri necessario a rendere legale la seduta ed a lui si applicano tutte le prerogative dei Consiglieri.

Commi 2 e 3 abrogati

Contestualmente alla presentazione al Consiglio, l'atto di dimissioni, sottoscritto in originale dal Sindaco deve essere consegnato al Segretario comunale il quale ne attesta la data certa; anche

l'eventuale atto di ritiro delle dimissioni deve essere consegnato in originale, al Segretario Comunale il quale verifica che sia intervenuto entro il termine di ammissibilità della revoca e lo trasmette immediatamente al Consiglio.

Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinate dalla legge.

Art 47-bis Ruolo e funzioni

Il Sindaco, quale organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta la Comunità e promuove, da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione burocratica, il perseguimento dei fini istituzionali propri del Comune, per come previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Attua, nell'ambito della propria competenza, gli indirizzi generali e gli obiettivi indicati nel documento di cui all'art. 34 L. 142/90, a tal fine promuovendo e coordinando l'attività della Giunta.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, con la collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, amministrativa e di gestione, della Giunta e del Segretario.

Quale ufficiale di governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune secondo quanto stabilito dalla legge.

Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

Art. 48 Attribuzioni di Amministrazione

Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale:

- rappresenta il comune;
- convoca e presiede la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale, fissando per entrambi, l'Ordine del Giorno e l'adunanza;
- tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
- assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico;
- provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina; designazione e revoca dei rappresentanti dei Comuni presso Enti, Aziende ed Istituzioni nel termine di 45 giorni dall'insediamento del Consiglio, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di responsabile di settore e quelli di collaboratore esterno, nei modi e termini di cui all'emanando regolamento;
- provvede alla nomina dei componenti le commissioni tecniche non consiliari;
- surroga, al fine di sopperire alle esigenze convesse a casi di necessità ed urgenza alle competenze proprie degli organi di gestione, in caso di ingiustificata inerzia od omissione da parte di questi;
- sovrintende il funzionamento dei servizi degli uffici comunali, anche avvalendosi del Segretario Comunale;
- sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio Comunale;
- ha la rappresentanza in giudizio del Comune, sia attore che convenuto promuove avanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie di cui riferisce alla Giunta Comunale nella prima seduta utile;
- rilascia attestazioni di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza;
- irroga le sanzioni derivanti da violazione della normativa commerciale di polizia amministrativa sanitaria ed in materia di abitabilità;
- adotta, nei casi di urgenza, provvedimenti di sospensione dei dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni Sindacali;
- convoca i comizi per i referendum consultivi;

punto 16 comma 1 abrogato

Il Sindaco, al fine di esercitare le proprie attribuzioni, può avvalersi del potere di vigilanza, disponendo per la acquisizione diretta presso uffici e servizi di atti, documenti ed informazioni

anche riservati, promuovendo direttamente ed avvalendosi del Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

Art. 49 Rappresentanza e coordinamento

Il Sindaco rappresenta il Comune negli Organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conduzione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi prevista dal presente statuto.

Gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici siti in Truccazzano sono coordinati e riorganizzati dal Sindaco secondo quanto stabilito dall'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 50 - Deleghe del Sindaco

Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni assessore funzioni di indirizzo e coordinamento ordinate organicamente per gruppi di materie.

La delega potrà comportare il mandato alla sottoscrizione degli atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione relativi alle funzioni attuative loro assegnate e non aventi natura gestionale né di atto collegiale.

La delega può altresì prevedere la possibilità, per l'Assessore di ottenere dagli uffici e servizi atti e documenti anche riservati, purché necessari all'esercizio del mandato.

In ogni caso l'oggetto ed i limiti di delega sono strettamente riservati alla valutazione del Sindaco, che la conferirà secondo proprio insindacabile giudizio.

Il Sindaco può modificare la attribuzione dei compiti e delle funzioni delegate di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

Le deleghe e le eventuali modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Il Sindaco, qualora particolari circostanze lo esigano, può incaricare uno o più Consiglieri dell'approfondimento di specifiche tematiche inerenti la Comunità locale.

Il provvedimento del Sindaco, che deve comunque espressamente circoscrivere i limiti funzionali e temporali dell'incarico è comunicato al Consiglio Comunale in 1° seduta utile.

I titolari di delega depositano, se necessario la propria firma presso la prefettura e gli organi previsti per legge.

Art. 51 Vicesindaco

L'Assessore nominato Vicesindaco esercita le funzioni sostitutive del Sindaco quale capo dell'Amministrazione e Ufficiale di Governo in tutti i casi di supplenza temporanea o permanente del titolare.

In caso di temporaneo impedimento del Vicesindaco supplisce l'Assessore consigliere comunale più anziano di età (oppure che segue nell'ordine di presentazione della Giunta Comunale).

Art. 51-bis

Durante il periodo di surroga, ai sensi dell'art. 27 bis primo e secondo comma legge 81/93 del Sindaco da parte del Vicesindaco, a questi noti è consentito procedere alla nomina per sostituzione, di assessori cessati.

Il Sindaco reggente ai sensi del citato articolo, può tuttavia incaricare uno tra gli Assessori in carica di svolgere le funzioni di Vicesindaco per garantire all'Ente una "supplenza" immediata in tutti i casi di impedimento temporaneo dello stesso Sindaco facente funzioni.

Art. 52 Poteri di ordinanza

Compete al Sindaco la assunzione delle ordinanze contingibili ed urgenti, in particolare le ordinanze previste dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Compete altresì al Sindaco la emanazione di ordinanze in qualità di autorità sanitaria locale, di ufficiale di governo, e di autorità locale di Pubblica sicurezza.

Compete infine al Sindaco la assunzione di ordinanze per il rispetto delle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 53 Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo

Il Sindaco quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza ai tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Nelle materie di cui al comma precedente il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle relative funzioni al Vicesindaco.

Nel caso in cui le funzioni di ufficiale di Governo non possano essere esercitate dal titolare, per diritto proprio o per delega, le stesse verranno automaticamente assunte nell'ordine, dall'Assessore Anziano e dai restanti Assessori secondo l'indicazione data al momento dell'elezione degli stessi e, progressivamente, dai Consiglieri secondo la graduatoria definita in sede di esame delle condizioni di eleggibilità.

Titolo III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Capol

Principi fondamentali di organizzazione degli uffici e del lavoro

Art 54 Ordinamento degli uffici

L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere uniformata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti/obiettivo e per programmi;
- b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta dall'apparato: tale analisi verrà effettuata nell'ottica del superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e della massima flessibilità delle strutture e del personale;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

Art 55 - Principi e criteri fondamentali di gestione

L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e fondi gestione amministrativa è affidata all'apparato burocratico diretto e coordinato del Segretario Comunale.

Tale competenza gestionale è esercitata in attuazione dell'indirizzo politico degli organi elettivi ed al fine esclusivo del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall'ordinamento.

Gli uffici espletano le proprie competenze ed attribuzioni in posizioni di subordinazione funzionale rispetto agli organi elettivi cui è rimesso il potere di indirizzo e controllo: resta, per converso, escluso alcun potere di ingerenza da parte di questi ultimi in ordine all'attività riservata all'attuazione delle scelte.

Art. 56 - Struttura dell'Ente

L'ordinamento strutturale dell'Ente, diretto a conseguire i fini istituzionali, si articola in **servizi** cui fanno capo più uffici, collegati funzionalmente e di diversa entità e complessità in relazione ai compiti assegnati.

La Pianta Organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'Ente.

Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'Amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto ai parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione del Comune sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell'ambito di contingenti complessivi dalle varie qualifiche e profili previste nella p.o. del personale.

Ad ogni **servizio** è preposto un responsabile che risponda dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alle stesse.

Per ogni provvedimento è individuato a cura **dei responsabili di servizio** ed a prescindere dalla qualifica funzionale rivestita, un responsabile di procedimento ai sensi L.241/90.

Ari. 57- Funzione di direzione

1° comma abrogato

Egli ha assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi.

La funzione di responsabilità comporta la emanazione di istruzioni, indirizzi, pareri tecnici sulle proposte di deliberazione e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente, cui il personale deve obbligatoriamente attenersi, nel rispetto delle linee programmatiche e di indirizzo formulate dagli organi elettivi.

Per ogni attività, progetto e programma va individuato il soggetto responsabile del perseguimento degli obiettivi definito "centro d'imputazione".

Ai responsabili degli uffici e dei servizi il regolamento attribuisce la forma degli atti di rispettiva competenza impegnativi dell'Amministrazione Comunale verso l'esterno, anche autorizzativi e/o concessori semprechè si tratti di atti esecutivi delle decisioni degli organi di governo o di atti di ordinaria gestione privi di discrezionalità.

Ai responsabili spetta altresì, nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario Comunale la direzione del personale e la sua gestione operativa, l'esercizio dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione di progetti adottati dagli organi autonomi di governo nonché poteri di proposta al segretario in ordine all'adozione di progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli uffici, e poteri di spesa corrente nell'ambito degli stanziamenti contenuti nel bilancio preventivo approvato, con il riscontro contabile della ragioneria e per quanto necessario all'acceleramento dell'attività gestionale.

Ai responsabili di servizio spettano le competenze che le leggi attribuiscono ai dirigenti.

Ai responsabili di servizio compete altresì la emanazione di ordinanze per la repressione degli abusi edilizi e per la occupazione degli immobili per la realizzazione di opere pubbliche.

Ai responsabili di servizio compete infine la emanazione di ordinanze per far applicare e rispettare i regolamenti comunali.

Capo II Regolamento

Art 58 - Regolamento

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammmodernamento delle strutture, la formazione e qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti, ognuno per il proprio ambito di autonomia.

La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che assicurano esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in modo particolare:

- a) struttura organizzativo/funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione disciplina.

Il regolamento sarà adottato e revisionato in base alla periodica normativa scaturita - dalla contrattazione collettiva.

Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

L'attribuzione delle competenze derivanti dalla legge nonché quelle di cui al presente statuto al Segretario ed ai funzionari responsabili è attuata nel rispetto delle esigenze di razionalità, buon andamento degli uffici e dei servizi nonché delle qualifiche

dei dipendenti e del ruolo e delle funzioni di alta direzione del Segretario.

Capo III

Il Segretario Comunale

Art. 59 - Segretario Comunale: Ruolo

Il Segretario Comunale nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, esercita le competenze di direzione, vigilanza, coordinamento e garanzia attribuitegli dalla legge nonché quelle stabilite dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente.

Il Segretario Comunale sovrintende all'esercizio delle funzioni di gestione amministrativa coordinando la attività degli uffici e servizi ed assicurando l'unitarietà operativa dell' apparato burocratico nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

Nel rispetto dei principi di cui all'att. 57 (Funzioni di direzione dei capi/area) il Segretario Comunale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili apicali degli uffici e dei servizi espletando attività di direzione e coordinamento nei confronti degli stessi.

Per gli uffici e servizi per i quali non è preposto un responsabile la direzione spetta al Segretario Comunale:

Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente esercita la attività di sua competenza con potestà di iniziativa e di autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.

Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

Art 60 - Segretario Comunale: Attribuzioni

1° comma abrogato

1° comma abrogato

Il Segretario Comunale è responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporre agli organi collegiali ed esercita tale funzione sia direttamente che attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge.

Assicura la attuazione dei provvedimenti assunti dagli organi elettivi, adottando con tempestività gli atti di cui ha diretta competenza e disponendo per l'esecuzione sollecita e conforme da parte degli addetti ai servizi interessati, esercitando i poteri di indirizzo, impulso, organizzazione, ed anche sostitutivi a tal fine necessari.

E' titolare, dei poteri di spesa corrente nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio preventivo approvato che non siano attribuiti ai responsabili dei servizi e degli uffici.

Il regolamento di contabilità determina le modalità operative, fra le quali la firma di riscontro del responsabile della ragioneria.

Provvede alle azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune.

Predisporre programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, individuando modalità, criteri e procedure per assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente, secondo le direttive, altresì verificandone e riferendo sullo stato di attuazione.

Commi 8° e 9° abrogati

Qualora al segretario comunale il sindaco conferisca le funzioni di direttore generale, egli esercita altresì i compiti di cui all'articolo 108 del TUEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento.

Ha potere di certificazione ed attestazione per tutti gli atti del Comune.

Adotta, nei confronti del personale gli atti di sovraordinazione gerarchica previsti dal regolamento, facendo da tramite tra sfera burocratica e gli organi elettivi.

Sottoscrive, con potere certificativo delle legittimità favorevole dell'atto, i mandati di pagamento, le reversali di incasso e gli altri documenti a rilevanza contabile di cui all'apposito regolamento. Stipula i contratti in rappresentanza del Comune, salvo i casi in cui svolge la funzione prevalente di ufficiale rogante nell'interesse del Comune, nel qual caso alla stipula provvede il Sindaco.

A rt. 61 - Vicesegretario

L'ente si riserva di prevedere in sede di revisione del la P.O. la figura del vicesegretario; a tale funzionario direttivo, in possesso di laurea, saranno attribuite funzioni vicarie ed ausiliarie del Segretario Comunale, le prime da assolvere solo in caso di assenza o impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

I requisiti per l'accesso saranno quelli previsti dall'art.1 DPR.749 del 23 giugno 1972.

Titolo IV

DELLE RESPONSABILITÀ

Art. 62 - Responsabilità verso il Comune

Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti, ai sensi di quanto previsto dalle leggi in materia, a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono fare denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Gli amministratori rispondono, inoltre, nei confronti del Sindaco e dell'organo collegiale di appartenenza per i comportamenti posti in essere in violazione dei limiti di delega o in conformità rispetto agli indirizzi di programma ed ai relativi piani attuativi.

Art. 63 - Responsabilità verso i terzi

Gli amministratori e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti cagionino ad altri un danno ingiusto, sono obbligati a rispondere ed a risarcirlo ai sensi di quanto previsto dalle leggi in materia.

Il Comune che abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale, agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

È danno ingiusto agli effetti del primo comma quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

La responsabilità personale dell'amministrazione o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la data violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministrazione o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Arte. 64 - Responsabilità dei contabili

Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune, o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art 65 - Prescrizione dell'Azione di responsabilità

La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità è di inestensibilità agli eredi.

Art, 66 - Pareri sulle proposte

Il Segretario Comunale, il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 67 Attuazione di deliberazione

Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Art, 68 - Responsabilità disciplinare del personale

Il Regolamento del personale disciplinerà, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

Il Regolamento organico disciplinerà la composizione ed il funzionamento della Commissione disciplina, prevedendo che ogni dipendente sia giudicato da personale almeno della medesima qualifica.

Titolo V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I

Attività Amministrativa

Art. 69 - Principi e criteri direttivi

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale ed ai funzionari.

Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, del giusto procedimento, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 70 - Regolamento ali conflitti di competenza

La qualificazione della rilevanza degli atti fra quelli di indirizzo, e controllo e quelli di gestione, ove non specificamente individuata a mente della legge, dal presente Statuto e dal regolamento di attuazione, è decisa dal Consiglio Comunale, che provvede in merito, motivando.

I conflitti di competenza, sia reali che virtuali, sia positivi che negativi, insorti tra organi elettivi e burocratici sono risolti dal Consiglio Comunale.

I conflitti di competenza sorti tra organi burocratici sono risolti con provvedimenti di Giunta Comunale, sentito il Segretario Comunale.

Titolo VI

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I

I Servizi locali

Art 71 - Servizi pubblici comunali

Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Il Consiglio Comunale provvede con cadenza annuale, in sede di adozione del Bilancio di Previsione, alla approvazione del piano generale dei servizi pubblici gestiti dal Comune, sottoponendone a verifica la perdurante rilevanza sociale e la efficacia della gestione.

Spetta, altresì, al Consiglio la individuazione dei nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentino nella Comunità e la fissazione delle modalità per la loro gestione: il provvedimento di assunzione del nuovo servizio deve essere corredato da una espressa valutazione tecnico/comparativa che dimostri:

- a) la effettiva richiesta ed utilità del servizio;
- b) la convenienza socio/economica della forma di gestione prescelta, avuto riguardo agli ambiti territoriali e di utenza serviti, al personale impiegato, alle risorse impegnate;
- c) la idoneità della forma di gestione scelta a perseguire le finalità pubbliche ascritte al servizio.

Analoga relazione dovrà accompagnare anche il provvedimento con il quale il Consiglio dispone la modifica delle forme di gestione dei servizi in atto.

I servizi da gestirsi con diritti di privativa sono stabiliti dalla legge.

Capo II

La Gestione dei servizi pubblici comunali

Art. 72 - Gestione diretta dei servizi pubblici

Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

con la deliberazione di istituzione del servizio il Consiglio Comunale stabilisce anche i criteri per il conseguimento di livelli adeguati di servizio, per il contenimento dei costi e per la determinazione dei limiti di copertura dei costi a mezzo di corrispettivi di utenza;

- b) in concessione a terzi dotati di comprovati requisiti di professionalità ed idoneità tecniche, quando sussistano specifiche ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

L'atto concessivo dovrà, inoltre, comprendere clausole di garanzia a favore dell'Ente, intese ad assicurare il livello di servizio pattuito, la sua razionale gestione e la ammissione allo stesso di tutti gli utenti aventi diritto;

- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

- d) mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale; qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 73 - Aziende speciali ed istituzioni

Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.

Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di istituzioni e organismi dotati di sola autonomia gestionale.

Organi dell'azienda e della istituzione sono:

- a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende private, per uffici pubblici ricoperti.

La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti e nel rispetto dei principi di pari opportunità tra uomini e donne e garantendo, ove possibile, la parità di genere. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;

- b) il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;

- c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dai rispettivi statuti e regolamenti;

quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Spetta al comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 74 - Le Società per Azioni

Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico/finanziario relativo alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al Sindaco ed alla Giunta Comunale i poteri per gli atti conseguenti, ognuno per il proprio ambito di competenza.

Nelle società di cui al 1° comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune, e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse alla Provincia.

Gli atti predetti possono costituire, tutti o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

Nell'atto costitutivo e nello statuto della S.p.A. è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione e nel collegio sindacale garantendo la parità di genere, e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

Titolo VII

FORMIE ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Capo I

Principi di collaborazione tra Comuni e Provincie

Arte. 75 – Principi di collaborazione tra Comuni e Provincie

Il Comune, nel rispetto dei principi della pari ordinazione e della rappresentatività delle rispettive Comunità, sviluppa una serie di rapporti con gli altri Comuni e la Provincia al fine di promuovere e ricercare le forme associative e organizzative più appropriate, tra quelle previste dalla legge e dal presente Statuto al fine di una corretta gestione anche integrativa delle funzioni e dei servizi.

Il sistema dei rapporti con gli altri Comuni e la Provincia dovrà essere sviluppato nel quadro della legge regionale che disciplina la cooperazione tra Enti Locali; esso dovrà essere utilizzato, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali finalizzato allo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità di riferimento.

Capo II

Convenzioni e Consorzi

Art. 76 Convenzioni

Il Consiglio Comunale, nel quadro delle misure atte a favorire la collaborazione ed il coordinamento fra Comuni o fra Comune e Provincia, promuove la stipula di apposite Convenzioni con tali enti, o con i loro enti strumentali, al fine di conseguire obiettivi di cooperazione sul territorio e di razionalità economico/gestionale del sistema dei servizi e delle attività.

Lo schema di convenzione, da approvarsi in Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dagli assegnati, deve contenere gli elementi necessari alla individuazione dei seguenti aspetti costitutivi:

- a) fini della convenzione, durata della stessa, modalità di finanziamento e scioglimento;
- b) modalità di gestione e di controllo interno della stessa;
- c) reciproci diritti ed obblighi degli 'Enti, garanzie di mantenimento dei rapporti predeterminati in convenzione;

d) conferimenti di capitali e beni di dotazione e modalità per il loro riparto fra gli enti in convenzione allo scioglimento di questa.

Art. 77 Consorzi

Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi con altri Comuni e, ove interessata, con la Provincia, al fine di realizzare una struttura tecnicamente idonea ad una migliore gestione dei servizi pubblici.

La costituzione di un consorzio quale ente strutturale rispetto agli Enti aderenti, deve essere motivata dai seguenti fini:

- a) realizzazione e/o gestione di opere e/o servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale;
- b) dimostrata possibilità di conseguire, attraverso la gestione consortile, economie di scala, non perseguibili con diverse forme organizzatorie dei servizi stessi;
- c) dimostrate motivazioni di opportunità gestionale ed imprenditoriale del pubblico servizio, anche riguardo all'ambito territoriale ed alla tipologia di utenza.

Il Consorzio assume carattere plurifunzionale quando si intende gestire, da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 78 Costituzione del Consorzio

Il Consorzio è costituito con deliberazione di Consiglio, adottata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati, che approvi:

- a) la convenzione, contenente tutti gli elementi di cui al precedente art. 76 (convenzioni) e, in aggiunta, le modalità di pubblicazione e comunicazione degli atti fondamentali del Consorzio agli Enti aderenti;
- b) lo statuto, contenente la disciplina dell'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

Art. 79 - Struttura organizzativa del Consorzio

Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente.
- b) Il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. Fermo restando il rispetto dei principi di pari opportunità tra uomini e donne e garantendo, ove possibile, la parità di genere, la composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.

Capo III

Accordi di programma

Art. 80 - Finalità ed attuazione

Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

L'accordo di programma, qualora approvato per la realizzazione di opere ed interventi di competenza regionale, ed adottato con atto del Presidente della Regione, costituisce variante degli strumenti urbanistici e sostituisce la concessione edilizia; la produzione di tali effetti è condizionata dalla ratifica, entro 30 giorni, a pena di decadenza, da parte del Consiglio Comunale, quale organo competente in materia di pianificazione urbanistica, dalla adesione rilasciata dal Sindaco sul predetto accordo.

Titolo VIII

GESTIONE ECONOMICO/FUNZIONALE E CONTABILITÀ

Capo I

La programmazione finanziaria

Art. 81 La programmazione di Bilancio

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il Bilancio di Previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi e interventi.

Il bilancio di Previsione e gli altri documenti contabili sono predisposti dalla Giunta Comunale la quale recepisce e valuta le indicazioni formulate dalla Commissione Consiliare di programmazione e pianificazione.

Contestualmente al progetto di Bilancio annuale la Giunta Comunale propone al Consiglio il programma delle operazioni finanziarie e degli investimenti, riferito al periodo di vigenza del Bilancio pluriennale, avendo riguardo alle previsioni di entrata ed in conformità degli strumenti urbanistici approvati ed in itinere.

Il Bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge è deliberato dal Consiglio Comunale, entro il 31 ottobre osservando i principi dell'universalità dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Capo II

Ordinamento ed autonomia finanziaria

Art. 82 - Ordinamento

L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è altresì, nell'ambito delle leggi primarie in Materia, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio patrimonio.

Art. 83 - Autonomia finanziaria

Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse a diverso titolo trasferite, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità la programmazione delle scelte e dei procedimenti, l'efficace impiego di tali mezzi.

Il Comune ispira a criteri di equità e giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in proporzione delle effettive capacità contributive di ciascun cittadino ed a misura della fruizione dei servizi.

Art 84 Patrimonio e demanio

I beni patrimoniali del Comune, individuati ai sensi degli articoli 823 e collegati cod. civ., non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito; eventuali deroghe devono

essere espressamente motivate; con la deliberazione di Giunta Comunale che ne dispone, dal perseguimento di un interesse pubblico di rilevanza sociale.

I beni demaniali possono essere concessi in uso il termine, le modalità, il canone dell'atto concessionario devono essere stabiliti, per categoria di provvedimenti con deliberazione di Consiglio.

La alienazione dei beni patrimoniali, da effettuarsi nelle forme previste dalla legge, può essere disposta solo con deliberazione di Consiglio per i beni immobili e con deliberazione di Giunta Comunale per i beni mobili il provvedimento deve essere motivato ed espressamente indicare la destinazione del ricavato.

La accettazione ed il rifiuto di lasciti e donazioni di beni sono deliberati dal Consiglio Comunale. In ogni caso è fatta salva la autorizzazione del Prefetto ai sensi della L.21 giugno 1896 n..218.

Capo III

La revisione economico/finanziaria ed il rendiconto della gestione

Art. 85 Controllo di gestione

Gli strumenti contabili del Comune sono redatti, conformemente agli schemi ministeriali, in modo da:

- 1) consentire la lettura globale per programmi, progetti, servizi ed obiettivi;
- 2) consentire il controllo dell'equilibrio finanziario;
- 3) consentire il controllo economico di gestione e di efficienza dell'azione dell'Amministrazione, specificamente valutando i costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane con verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati e la relativa analisi delle cause di scostamento e degli strumenti di correzione.

Al processo complessivo di razionalizzazione e finalizzazione mirate dell'attività economica di gestione concorrono, ognuno per la parte di relativa spettanza sia gli organi elettivi che l'apparato burocratico.

Il Consiglio Comunale conosce e controlla dell'effettivo andamento dell'attività gestionale dell'Ente, della rispondenza agli strumenti programmatici adottati, dello stato di attuazione dei progetti, dell'organizzazione e funzionalità dei servizi, al fine di una più completa valutazione e di una razionale formulazione di indirizzi, il Consiglio può avvalersi di relazioni informative e/o propositive ad hoc richieste alla Giunta Comunale e al Revisore del Conto.

Art. 86 Revisore dei Conti

Il revisore del conto collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria di gestione e svolge funzioni di verifica, proposta e garanzia, finalizzate, di concerto con gli organi elettivi e burocratici, al buon andamento dell'attività amministrativa.

Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti inerenti la gestione dell'Ente; gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore, le forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed il revisore stesso, saranno espressamente disciplinati nel regolamento di contabilità.

Il revisore del conto adempie, alle proprie funzioni, a mente di quanto previsto dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo regolamento, con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle proprie attestazioni; ove riscontri gravi irregolarità di gestione ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al proprio incarico, quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato conferitogli.

Art. 87 Il rendiconto della gestione

I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

Gli indicatori della contabilità economica saranno predisposti in conformità alle direttive fornite dalla normativa in materia di finanza degli Enti Locali

Alla proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo, da adottarsi nei termini di legge, si accompagna una relazione del revisore del Conto, redatta in conformità di quanto disposto dall'art. 57, 6° comma, L. 142/ 90.

Il revisore del conto attesta la corrispondenza del conto alle risultanze della gestione.

La Giunta con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti ed in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 88 - Regolamento di contabilità

Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

Il Regolamento inoltre, al fine di definire in maniera compiuta il complesso sistema dei controlli interni dell'ente, individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività di gestione.

In ogni caso, il sistema di contabilità dell'ente, per come disciplinato dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità, nel provvedere alla esposizione dei dati, alla verifica dell'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, ed allo stato di attuazione della gestione, sia dal punto finanziario che economico e patrimoniale, deve consentire il rispetto del coordinamento contabile dell'Ente con la contabilità di Stato e della Regione.

Capo IV

Tesoreria e concessionario della riscossione

Art. 89 Tesoreria

abrogato

Capo V

Appalti e contratti

Art. 90 - Procedure negoziali

Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni, agli affitti, alle cessioni in uso ed ai comodati relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa ai sensi ed in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di contratti e appalti pubblici.

3° comma abrogato.

Titolo IX

IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Capo I

Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 91 - Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla L. 241/90, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento, e, per quanto compatibili, dalla sopravvenuta normativa in materia.

Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.

I soggetti, di cui ai commi precedenti, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di prestare memorie e deduzioni, che l'Amministrazione vaglierà, dandone espressamente atto nei termini di cui al regolamento.

Art. 92 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

Il Comune (e gli enti ed aziende dipendenti) deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale nella quale sono indicati:

- a) l'ufficio ed il dipendente responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
- Qualora, per il numero o la tipologia dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione Comunale provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità da stabilire di volta in volta.

Il regolamento stabilisce quali sono i soggetti cui le diverse categorie di atti devono essere inviati nonché i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

La normativa regolamentare è, in ogni caso, preordinata ad assicurare la massima tutela nelle posizioni soggettive qualificate, garantendo a gli interessati idonee forme di contenzioso preventivo, nel rispetto delle disposizioni di legge e dell'esigenza del buon andamento, imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Capo II

Diritto di accesso e informazione

Art. 93 Pubblicità degli atti

Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

Fanno eccezione quelli riservati, per espressa disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione scritta del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti od imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende collegate.

Il diritto dei cittadini ad essere informati sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito con le modalità stabilite dal regolamento.

La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'Albo Pretorio del Comune con modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.

Art94 Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni differenziate.

Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento ed in generale nei termini e con le modalità di cui al precedente art.93 2° comm a.

Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento, l'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copie degli atti amministrativi è subordinato al solo costo delle spese, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione Comunale la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento e nel rispetto della salvaguardia dell'efficienza della attività amministrativa, alle strutture ed ai servizi comunali ai singoli cittadini e gruppi diversamente organizzati.

Titolo x

ISTITUTI DI PIANIFICAZIONE

Capo I

La partecipazione dei cittadini

Art.95 - La partecipazione popolare all'Amministrazione

Il Comune:

garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico/amministrativa e sociale della comunità locale.

Assicura ai cittadini attraverso le forme previste dal presente statuto e dal regolamento di attuazione le condizioni per intervenire direttamente attraverso forme di consultazione contribuendo con le loro proposte, istanze e petizioni, nel processo democratico locale, ed a tutela di interessi generali della collettività.

Art.96 - La partecipazione delle libere forme associative

Il Comune valorizza e sostiene le libere Associazioni costituite dai cittadini con finalità sociali, culturali, ricreative e sportive, atte a concorrere con metodo democratico all'attività amministrativa locale.

Il sostegno alle Associazioni è basato sul principio della trasparenza, che deve essere il cardine su cui questo impegno deve ruotare, secondo i criteri della legge 241/90. A tal fine si istituisce un Registro delle Associazioni alle quali si riconosce il diritto alla partecipazione e da cui risulti: le finalità, i promotori, i fondatori, l'elenco degli associati residenti nel Comune, i rappresentanti.

Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato costituite dai cittadini ed intese a concorrere, con metodo democratico alla attività politico/amministrativa locale.

Il Comune garantisce il collegamento dei propri organi con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni e promuove l'iniziativa popolare nelle forme consentite dalle leggi vigenti e con le modalità fissate dall'apposito regolamento che deve garantire, in ogni caso, la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di tutti i gruppi, organizzazioni e cittadini.

La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume progressiva rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione deve presentare connotati democratici ed una adeguata consistenza.

L'Amministrazione Comunale, di norma convoca, singoli cittadini in pubbliche assemblee, gruppi e organizzazioni per acquisirne contributo e parere su proposte di deliberazione, programmi, piani urbanistici, ovvero su specifici argomenti che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.

Art.97 Comune e Parrocchie

Il Comune di Truccazzano espressamente riconosce il ruolo civile culturale e religioso svolto dalle Parrocchie presenti sul territorio: con le stesse saranno indette forme qualificate di consultazione preventiva e conferenze straordinarie congiunte su problemi di interesse generale e che abbiano relazione con diritti di culto e con la collocazione sul territorio di aree e servizi religiosi.

Art.98 La partecipazione dei singoli cittadini

I singoli cittadini aventi residenza anagrafica nel Comune, oltreché i gruppi e le associazioni possono rivolgere istanze, petizioni e proposte, con riferimento a problemi di rilevanza comunale, per la migliore tutela di interessi collettivi.

Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità del loro esercizio e determina altresì le garanzie per il loro effettivo e tempestivo esame, espressamente prevedendo che qualunque atto di diniego indichi i motivi della decisione.

Art.99 - Istanze

I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si richiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione. La risposta all'interrogazione viene fornita, entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta.

Art100 Petizioni

Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione, qualora non tenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione, se il termine previsto al comma 30 non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio con specifica interrogazione.

Art 101 Proposte

I cittadini possono avanzare in forma collettiva (con sottoscrizione autenticata dal Segretario Comunale di almeno 100 promotori) proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria, entro i 45 giorni successivi all'organo competente, il quale decide e risponde entro 90 giorni.

Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può aggiungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art 102 Forum dei cittadini

Il Comune promuove, quali organizzazioni di partecipazione, forum dei cittadini, cioè Consigli Comunali aperti, finalizzati a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti problemi e iniziative che investono la tutela dei cittadini e gli interessi collettivi.

I forum, indetti per un massimo di 4 all'anno, potranno essere convocati:

- a) n. l dal Sindaco;
- b) n. l da un quinto dei Consiglieri assegnati;
- c) da un congruo numero di elettori, comunque non inferiore a 100 (cento).

Comunque il Consiglio Comunale assume l'impegno di convocare almeno 1 forum all'anno.

Gli argomenti posti dall' O.d.G. su iniziativa dei citati proponenti dovranno avere rilevanza generale e non avere per oggetti fatti riguardanti persone.

Saranno ammessi a parlare durante il forum tutti i cittadini. che abbiano fatto iscrizione per prendere la parola: lo svolgimento del Consiglio Comunale aperto sarà disciplinato, per quanto compatibile, dalle norme di regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio stesso.

Il Consiglio Comunale riunito in forum non ha poteri deliberativi, fatta salva la adozione di eventuali ordini del giorno.

Capo II

Iniziative popolari

Art 103 L'azione sostitutiva

L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune secondo quanto stabilito dalla legge nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

Commi 2, 3, 4, 5 abrogati

Art. 104 Referendum. consultivo

Referendum consultivo è un istituto, previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto, volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti maturati nella collettività e l'attività degli organi comunali.

Mediante il referendum gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a materie di esclusiva competenza comunale, esprimendo sul tema proposto il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

Si fa luogo ad indizione di referendum consultivi:

- a) nel caso sia deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia richiesta da parte di non menò del 13% degli elettori che risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune al 1 gennaio precedente il momento della richiesta.

Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Il Regolamento disciplina le modalità di proposizione del testo, per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, indicando i requisiti di ammissibilità formale della richiesta e le norme per l'attuazione.

Sull'ammissibilità del referendum deve esprimere parere favorevole una commissione tecnica costituita da:

- Un rappresentante della maggioranza;
- Un rappresentante della Minoranza;
- Il Segretario Comunale.

Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

- a) elezione, nomine, designazioni revoche o decadenze;
- b) disciplina dello stato giuridico delle assunzioni del personale, Pianta Organica del personale e relative variazioni;
- c) funzionamento del Consiglio Comunale;
- d) tutela dei diritti delle minoranze etniche o religiose;
- e) contabilità, tributi e tariffe.

Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il 50% + 1 degli aventi diritto ed il quesito è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno espresso il proprio voto.

Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito del voto la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio Comunale una deliberazione di indirizzo sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Titolo XI

DIFENSORE CIVICO

Titolo Abrogato

Capo I

Difensore Civico

Art.105 - Istituzione e ruolo

Articolo Abrogato

Art.106 - Requisiti

Articolo Abrogato

Art. 107 - Sede, dotazione, indennità

Articolo Abrogato

Art 108 - Attribuzioni

Articolo Abrogato

Art. 109 - Rapporti con gli organi comunali

Articolo Abrogato

Titolo XII

RAPPORTI CON ALT'RI ENTI

Capo I

Programmazione e pianificazione

Art 110 - Partecipazione alla programmazione

Il Comune, per realizzare le proprie finalità istituzionali ed i propri compiti di istituto adotta, nell'azione di Governo, il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo.

A tal fine il Comune, quale soggetto autonomo di programmazione, esercita il proprio diritto di concorrere alla determinazione e per quanto di propria competenza, alla attuazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia.

Art 111 - Programmazione regionale

- Il Comune raccorda la propria azione ai piani regionali di sviluppo, fornendo il proprio apporto per la attuazione degli indirizzi programmatici e per lo sviluppo dei processi di reale unificazione e superamento degli equilibri economici e sociali.

Il Comune partecipa con proprie proposte, anche attraverso il coordinamento della provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei piani pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento secondo le norme delle leggi regionali.

Ari. 112 Raccordo con la Provincia

Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, ognuno per il proprio ambito, alla loro specificazione ed attuazione.

Il Comune, con la collaborazione della Provincia può, sulla base di programmi coordinati con la Provincia stessa, esplicare attività e realizzare opere di rilevante interesse, anche ultra comunale sia nei settori economico, produttivo, turistico che in quello sociale, culturale e sportivo.

Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi previste dal presente Statuto.

La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con la previsione del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 113 - Iniziative per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'Ente.

Art 114 - Pareri obbligatori

Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

Decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni, o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

Titolo XIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I

Potestà normativa

Art. 115 - Statuto

Il Comune, avverso la adozione del presente Statuto, esercita la potestà, ad esso riconosciuta nel disegno costituzionale, di dotarsi di un proprio ordinamento, conformandolo alle esigenze ed ai caratteri della comunità che esso rappresenta.

Il Comune stabilisce il proprio ordinamento nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica.

Allo Statuto devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

Art 116 Modificazioni e abrogazioni dello Statuto

Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 8 giugno 2000, n. 267.

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Nessuna iniziativa per la revisione o per l'abrogazione, totale o parziale, può essere assunta se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto.

Art 117 - Revisione dello Statuto

A decorrere da 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto e non oltre 30 mesi dalla stessa, il Consiglio Comunale dovrà riesaminarlo, alla luce di eventuali osservazioni e dell'esperienza maturata.

Capo II

Potestà regolamentare

Art. 118 Principi della potestà regolamentare

L'esercizio della potestà regolamentare del Comune è condizionato al rispetto dei principi costituzionali, al perseguimento di pubblici interessi riconducibili alle funzioni del Comune, al rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini e in ogni caso ai principi generali dell'ordinamento.

Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, delle disposizioni del presente statuto e dalla normativa comunitaria.

Art. 119 - Adozione dei regolamenti

Il regolamento del Consiglio è deliberato entro 4 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

Gli altri regolamenti, escluso quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma precedente.

Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi, continuano ad applicarsi le norme di quelli vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art 120 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Spetta al consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità europea, recependo, con delibera avente natura e valenza regolamentare, adeguando ed adottando al complesso normativo del Comune, le nuove disposizioni.

Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella costituzione, nella L. 8 giugno 1990 n. 142 e delle dimissioni di principio contenute in altre leggi e nello statuto stesso.

Capo III

Norme procedurali e di attuazione

Art. 121 - Titolarità delle cariche assessorili

Articolo Abrogato

Art. 122 - Revisione dei Consorzi

Articolo Abrogato

Art. 123 - Entrata in vigore

Il presente statuto, così come ogni sua modificazione, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale informatico per trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco invia lo statuto, così come ogni sua modificazione, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.

Per quanto non previsto o non menzionato dal presente statuto valgono le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti sul caso non previsto o non menzionato.